



CITTÀ DI CATANZARO

Segretario Generale

Responsabile Comunale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza

DIRETTIVA

Procedura di tutela della persona che segnala violazioni (cd. *whistleblower*) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea (d. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023)

Premessa

La presente direttiva individua la disciplina, nel Comune di Catanzaro, di ricezione e gestione delle segnalazioni delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Con propria precedente Direttiva n. 1/2023 sono state fornite, in considerazione dell'efficacia, a partire dalla data del 15 luglio 2023, delle disposizioni di cui al d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (normativa nazionale di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937), le prime indicazioni relative alle modalità con le quali l'Ente ha inteso adeguarsi alla normativa suindicata, descrivendo, altresì, l'istituzione del canale interno di segnalazione e l'iter procedimentale da seguire per le eventuali segnalazioni.

In particolare, l'Ente si avvale di una piattaforma informatica che crea un canale diretto tra il segnalante e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, le cui specifiche tecniche sono state condivise con i Settori dell'Ente interessati nonché con le rappresentanze sindacali.

La normativa si è arricchita con le indicazioni fornite da ANAC con proprie apposite Linee Guida, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 per come da ultimo modificate e integrate con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 concernente "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", nonché delle Linee Guida n. 1 adottate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 concernente "*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*".

L'intento del presente documento è quello di fornire indicazioni su disciplina e operatività dell'istituto in argomento all'interno del Comune di Catanzaro.

Ambito soggettivo di applicazione

Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti qui di seguito riportati:

1. i dipendenti del Comune di Catanzaro;
2. i dipendenti di enti di diritto privato soggetti al controllo pubblico ex art. 2359 c.c. da parte del Comune e i dipendenti delle società in house;
3. i collaboratori e consulenti che svolgono la loro attività presso l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla tipologia di incarico o contratto;
4. i lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere e prestano servizi in favore dell'Amministrazione comunale;
5. i volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Amministrazione comunale;
6. gli azionisti o persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
7. dipendenti in periodo di prova;
8. persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Catanzaro:

- non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Ambito delle violazioni oggetto di segnalazione

Le violazioni oggetto di segnalazione, definite come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, possono riguardare:

1. il diritto nazionale relativamente agli illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
2. il diritto dell'Unione Europea:
 - per gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d. lgs. n. 24/20232 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
 - per atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
 - per gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
 - per gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

Le disposizioni in materia di tutela del whistleblower non si applicano, invece, alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, compresi quelli con le figure gerarchicamente sovraordinate, le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea nonché alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali per le quali si rimanda al testo normativo.

Gestore delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Segretario Generale del Comune di Catanzaro nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno.

In caso di assenza del RPCT, la gestione delle segnalazioni di illecito è affidata al Vicesegretario Generale sostituto del RPCT, individuato da apposito decreto consultabile nella sezione di Amministrazione Trasparente dell'Ente appositamente dedicata al *whistleblowing*.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello previsto, quale Dirigente o dipendente dell'Ente, tale soggetto deve trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT gestore delle segnalazioni, adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4, co. 6, d. lgs. n. 24/2023). Nell'ipotesi di segnalazione trasmessa ad una pluralità di destinatari, se la stessa è inviata contestualmente a più soggetti, tutti interni all'Ente, la segnalazione va considerata alla stregua di una segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente e va inviata al RPCT gestore delle segnalazioni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Nel caso residuale in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, in quanto coincidente con la persona segnalante, con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, oppure, a titolo esemplificativo, ricorrano le ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013, lo stesso si asterrà dalla gestione della segnalazione e verrà sostituito dal Vicesegretario Generale sostituto del RPCT.

Gruppo di supporto al RPCT gestore delle segnalazioni

Il RPCT è coadiuvato nella gestione delle segnalazioni dal gruppo di supporto composto dai dipendenti dello Staff del Segretario Generale/RPCT, appositamente individuati con disposizione di servizio adottata dal RPCT gestore delle segnalazioni, il quale fornisce loro le dovute indicazioni e i compiti nonché autorizza gli stessi al trattamento dei dati personali. Nel caso in cui un soggetto facente parte del gruppo di supporto si trovi in posizione di conflitto di interessi, rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, in quanto coincidente con la persona segnalante, con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, oppure, a titolo esemplificativo, ricorrano le ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013, lo stesso si asterrà dalla gestione della segnalazione comunicandolo immediatamente al RPCT gestore della segnalazione.

Canale interno di segnalazione

Il canale interno attivato dal Comune di Catanzaro per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica per la segnalazione in forma scritta.

L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link pubblicato nella pagina web dedicata al *whistleblowing* sulla sez. Amministrazione Trasparente, comunque direttamente raggiungibile al seguente link <https://comunedicatanzaro.whistleblowing.it/#/>.

La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT e, qualora preventivamente autorizzate, alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.

La segnalazione in forma orale può essere effettuata su richiesta della persona segnalante attraverso un incontro diretto con il RPCT gestore della segnalazione, da svolgersi entro un termine ragionevole, sia in un luogo interno che esterno alla sede dell'ente, garantendo la riservatezza della stessa e del contenuto della segnalazione.

Si invitano i soggetti che intendano effettuare una segnalazione all'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dall'Ente che, per le sue caratteristiche informatiche, offre maggiore garanzia in termini di sicurezza.

Procedura per la segnalazione

Il segnalante avrà cura di compilare il modulo messo a disposizione nella piattaforma informatica. A segnalazione effettuata verrà assegnato un codice numerico di 16 cifre, che dovrà essere conservato per poter accedere nuovamente alla segnalazione effettuata. Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell'Amministrazione in merito alle vicende segnalate.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata mediante l'indicazione di fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti al fine di consentire la delibazione degli stessi da parte del RPCT gestore delle segnalazioni. In particolare, devono risultare chiare: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime ovvero quelle dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante vengono comunque registrate e conservate secondo le disposizioni generali di conservazione degli atti rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima beneficiando della tutela che il d. lgs. 24/2023 riconosce ai sensi dell'art. 16, comma 4.

Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

In caso di richiesta di colloquio con il RPCT, l'avviso contiene l'indicazione della data di appuntamento, con indicazione del luogo e dell'ora di incontro e la richiesta di consenso

alla verbalizzazione del colloquio stesso. A colloquio concluso, viene sottoposto dal RPCT gestore della segnalazione alla persona segnalante il relativo verbale che può essere verificato, rettificato e confermato dallo stesso segnalante prima della propria sottoscrizione.

Attività del Gestore delle segnalazioni

Il RPCT gestore della segnalazione, ricevuta la segnalazione, esamina preliminarmente la stessa con la finalità di accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al d. lgs. n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste.

A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta. Laddove non siano state fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste entro il termine di 20 giorni, il RPCT gestore potrà archiviare la segnalazione, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione.

Nel caso in cui manchino i requisiti richiesti e, dunque, la segnalazione non possa essere trattata come *whistleblowing*, il RPCT gestore della segnalazione la trasmette al competente Settore dell'Ente che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT gestore delle segnalazioni avvia la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, avvalendosi del gruppo di supporto, anche investendo, con le opportune cautele, le strutture interne all'Ente alle quali verranno trasmessi solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione prestando attenzione alla riservatezza dei dati afferenti al segnalante.

Nel rispetto della massima riservatezza, potrà essere effettuata ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT gestore trasmette, previa adeguata informativa, l'intera documentazione pervenuta - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione - alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa *whistleblowing*. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il gestore fornisce tale indicazione, previa notifica alla persona segnalante.

Una volta completata l'attività di accertamento, il RPCT gestore della segnalazione, dovendo svolgere in autonomia le verifiche di competenza, può:

- archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni;
- rivolgersi agli organi interni ed esterni competenti per i relativi seguiti, non competendo al gestore della segnalazione alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria.

Il RPCT gestore della segnalazione comunica al segnalante, entro il termine di conclusione del procedimento (90 giorni), salve eventuali sospensioni dei termini, le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

Qualora, all'esito delle verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il gestore della segnalazione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a trasmettere riservatamente l'esito della segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari quando l'autore della violazione è un Dirigente dell'Ente;
- 2) a comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente autore della violazione affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- 3) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
- 4) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi dell'Ente, i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attivato un canale di segnalazione esterna - raggiungibile al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> - che il segnalante può utilizzare, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 24/2023, nei seguenti casi:

1. il canale di segnalazione interna all'Ente non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Conservazione dei dati

La conservazione dei dati personali contenuti nella segnalazione sarà effettuata per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione.

Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio blindato in uso presso gli Uffici dello Staff del Segretario Generale/RPCT gestore delle segnalazioni, accessibile solo alle persone facenti parte del gruppo di supporto appositamente autorizzate.

In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

Tutela della riservatezza

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, al Vice RPCT ed al gruppo di supporto questi ultimi destinatari di apposita disposizione con la quale verranno fornite le dovute indicazioni e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse da quanto sopra previsto, o pervenga a persone diverse dal RPCT gestore delle segnalazioni, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.

La tutela della riservatezza viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. secondo il quale l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari persiste *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino

alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

Infine, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del d. lgs. n. 33/2013.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica (art. 15 del d. lgs. n. 24/2023) è un'ulteriore modalità di segnalazione mediante la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio.

La protezione del segnalante viene riconosciuta quando al momento della divulgazione pubblica ricorra una delle seguenti condizioni:

1. l'Amministrazione comunale non abbia dato riscontro a una segnalazione interna nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione) e sia stata fatta anche una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, l'Ente la tratterà alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

Se la segnalazione è trasmessa, oltre al soggetto interno competente a gestirla, anche a un numero elevato di soggetti esterni all'Ente, occorre valutare, previa richiesta alla persona segnalante, di appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla diffusione delle informazioni, se ricorrano o meno una delle condizioni previste per considerarla come una divulgazione pubblica.

In presenza di una divulgazione pubblica inviata anche al canale interno, il gestore del

canale interno è tenuto a darvi seguito per i rispettivi profili di propria competenza.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste, la divulgazione pubblica sarà considerata come una segnalazione ordinaria e non sarà, quindi, applicabile l'istituto del *whistleblowing*.

Divieto di ritorsione

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del d. lgs. n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha realizzati in quanto la norma prevede un caso esplicito di inversione dell'onere della prova. Salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 24/2023.

Di converso l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno degli altri soggetti tutelati oltre al segnalante, a chi denuncia o chi effettua una divulgazione pubblica (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo ecc.). Spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui, per errore, la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT gestore della segnalazione, la stessa verrà trasmessa tempestivamente ad ANAC, garantendo la necessaria riservatezza, dandone contestuale notizia al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Condizioni per la protezione

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di protezione (art. 16 del d. lgs. n. 24/2023) si applicano al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, se la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 24/2023 ovvero se la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d. lgs. n. 24/2023.

Le tutele alla persona segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le stesse disposizioni valgono nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, secondo le condizioni di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 24/2023.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori intesi come coloro che forniscono assistenza al segnalante e che operano nel suo medesimo contesto lavorativo;

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente direttiva, si rimanda al d. lgs n. 24/2023 e alla normativa vigente in materia oltre che alle indicazioni fornite da ANAC nelle Linee Guida adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, da ultimo modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025, nonché nelle Linee Guida n. 1 adottate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

Il Segretario Generale/ RPCT

Dott.ssa Vincenzina Sica
VINCENZINA SICA

01.10.2026

10:05:18

GMT+02:00

